

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO DELLE INTELLIGENZE ARTIFICIALI COLLABORATIVE E SOSTENIBILITÀ

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Nazionale Sviluppo delle Intelligenze Artificiali Collaborative e Sostenibilità, una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Nazionale Sviluppo delle Intelligenze Artificiali Collaborative e Sostenibilità persegue i seguenti scopi:

- promuovere il progresso tecnologico in tutti gli ambiti lavorativi dei luoghi fisici in cui opera, limitatamente alle innovazioni tecnologiche disponibili, in funzione di un'evoluzione della condizione del lavoratore
- diffondere la cultura, e l'innovazione nel tessuto sociale italiano, intese in tutte le loro espressioni: economiche, tecniche, turistiche, sociali, storiche, religiose ed artistiche.
- ampliare la conoscenza culturale ed il sapere in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
- allargare gli orizzonti culturali della società in cui opera per migliorarne il contesto sociale, lavorativo e ricreativo.
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi comuni di innovazione assolvendo alla funzione sociale di luogo di contaminazione di idee.
-
- proporre soluzioni innovative volte a migliorare il benessere per quanti, svantaggiati, anziani, giovani demotivati o portatori di handicap, possano trovare un sollievo al proprio disagio.
- rileggere in chiave innovativa le tradizioni ed il sapere locale, coniugandoli con le nuove conoscenze e tecnologie, valorizzando in tal modo ogni loro risvolto sociale, culturale, gastronomico, storico e religioso.

Art. 3. - L'Associazione Nazionale Sviluppo delle Intelligenze Artificiali Collaborative e Sostenibilità per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- promuovere e sviluppare l'introduzione e l'utilizzo nei processi di progettazione e produzione industriali ed artistici delle nuove tecnologie legate ai sistemi IoT, a strumenti e componenti dotati di Intelligenza Artificiale, all'utilizzo delle capacità di Augmented and Virtual Reality.
- supportare la nascita e lo sviluppo di progetti fondati sull'utilizzo delle più recenti tecnologie legate ai sistemi IoT, all'Intelligenza Artificiale, ai sistemi di Augmented and Virtual Reality.
- attività culturali: webinar, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, mostre ed eventi per qualunque età.
- la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni attività tecnologica, digitale, culturale, informativa, formativa, ricreativa e turistica nonché servizi nell'arte, cinema, teatro, musica, spettacolo, balli e danza e di tutte le attività sportive, in tutte le sue fasi di programmazione, sviluppo e realizzazione anche con supporto di manifesti, volantini, depliant, siti informatici e collegamenti telematici a mezzo internet e tramite le nuove tecnologie, il tutto potendo anche eventualmente collaborare con sinergia con enti privati e pubblici, con le Università e gli istituti di ricerca nonché altre associazioni.
- attività di formazione: corsi e lezioni di aggiornamento o approfondimento teorico/pratico, promozione di gruppi di studio e di ricerca e delle attività accademiche;
- attività editoriale: diffusione, anche a mezzo telematico, di pubblicazioni periodiche, bollettini, newsletters, blog, atti di convegni o seminari, nonché degli studi dei corsi e delle ricerche compiute.
- attività connesse: tutto ciò che sia inerente e finalizzato al raggiungimento di quanto prefisso all'Art.2 del presente statuto.

Art. 4. - L'Associazione Nazionale Sviluppo delle Intelligenze Artificiali Collaborative e Sostenibilità è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere di supporto e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci onorari: persone che si siano distinte a livello nazionale in campo tecnologico, digitale

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal presidente dell'associazione e verificato tramite voto il parere positivo di almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al

patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni.

Art. 7. - Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- crowdfunding e fundraising
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal consiglio, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio, che delibera sull'utilizzo di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dal consiglio ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato ordinario.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- l'assemblea dei soci ordinari;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il vicepresidente
- Il segretario
- Il tesoriere

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, tra questi i soci ordinari hanno diritto ad 1 voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci ordinari, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria, convocata solo su richiesta dei 2/3 dei soci ordinari, delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede o comunicazione telematica almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed invio ad i soci ordinari di comunicazione telematica.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge, in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, un presidente ed un segretario, in caso di assenza del segretario stabile, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 4 membri ed un massimo 10 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti che si sono candidati per esserne parte.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 4/5 dei soci ordinari.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- Il vicepresidente
- da almeno metà dei componenti del consiglio, su richiesta motivata;

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

- Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi in firma congiunta con il tesoriere.
- Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da 3 soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da 3 soci eletti dal consiglio, anche fra i propri componenti. Dura in carica 3 anni.

Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate ed approvate a maggioranza dal consiglio e con il parere positivo del Presidente e del tesoriere.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.